CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 16 dicembre 1959

Agevolazioni fiscali per la zona industriale di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 6 febbraio 1941, n. 346, furono dettate le norme per la creazione e per l'esercizio della zona industriale di Roma (Tor Sapienza).

Tre fattori avevano indotto a ritenere indispensabile detta creazione, fattori che possono così riassumersi:

1°) *di ordine economico:* si appalesava utile secondare, in zone idonee e capaci, il sorgere di nuove iniziative industriali ed il perfezionamento di quelle già attuate;

2°) *di ordine sociale:* l'avvenuto aumento, in senso progressivo, della popolazione cittadina e quello prevedibile nel futuro, accrescevano continuamente la necessità di farvi fronte con nuovi posti di lavoro;

3°) *di ordine urbanistico:* si rendeva opportuno favorire il trasferimento delle aziende che dovevano abbandonare il centro della città perché rumorose, insalubri, ecc., o perché costrette in aree insufficienti o perché dovevano ampliarsi (e ciò non era possibile in quanto già raggiunte, come quella di San Paolo, dall'espansione dell'abitato) contribuendo così al riordinamento urbanistico della Capitale e all'alleggerimento del traffico di natura industriale.

Per favorire lo sviluppo delle iniziative industriali furono accordate varie agevolazioni tributarie. In particolare, fu disposta l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i macchinari e materiali necessari al primo impianto di stabilimenti industriali che sorgessero – nei primi dieci anni dalla pubblicazione della legge – nel territorio della zona ed all'ampliamento od alla trasformazione, entro il predetto periodo di tempo, di stabilimenti ivi esistenti, sempreché tali macchinari e materiali non fossero producibili in Italia.

Inoltre fu accordata l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali per i nuovi impianti e sulla quota di reddito derivante da ampliamenti e trasformazioni di stabilimenti già installati nella zona.

Infine, furono ridotte alla tassa fissa di lire 20 (oggi lire 200) le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria per il primo acquisto di terreno nel territorio della zona, mediante ricorso all'espropriazione, per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti industriali.

Il termine per poter fruire delle agevolazioni tributarie anzi indicate venne a scadere con il 17 maggio 1951.

Poiché nei dieci anni di applicazione della legge intervennero varie cause che ostacolarono e frenarono lo sviluppo previsto e prevedibile della zona industriale di Roma, parve opportuno al Governo proporre che dette agevolazioni potessero continuare ad esercitare la loro azione di stimolo e di incoraggiamento almeno per un tempo corrispondente agli anni durante i quali, per lo stato di guerra e dell'immediato dopoguerra, le norme agevolative non avevano

trovato, per difficoltà economiche, pratica applicazione. Fu così emanata la legge 4 novembre 1951, n. 1359, con la quale le agevolazioni fiscali vennero prorogate, senza soluzione di continuità, *dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956.*

Si ricorda, per completezza di esposizione, che la legge istitutiva n. 346 del 1941 fu modificata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, con il quale, mentre fu soppresso l'Ente per la zona industriale – le cui attribuzioni furono devolute al comune di Roma – si dava facoltà al Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, di modificare, sentito il comune di Roma, la planimetria della zona. Venne quindi emanata la legge 22 marzo 1952, n. 187, che, ratificando, con modificazioni, il decreto-legge 22 novembre 1946, n. 564, chiarì la effettiva portata del provvedimento circa la creazione, col vincolo della superficie, di altri comprensori della zona industriale.

La sopracitata facoltà (di modificare cioè la planimetria della zona) fu esercitata, con decreto interministeriale 6 maggio 1957, in virtù del quale furono istituiti tre nuovi comprensori, siti due in Via Salaria e uno in Via Casilina. A questi comprensori, già attrezzati con efficienti servizi pubblici, vennero automaticamente estese le agevolazioni previste dalla legge n. 346 del 1941.

Si rammenta che precedentemente alla scadenza del 31 dicembre 1956 (data entro la quale ebbero a perdere l'efficacia le agevolazioni fiscali) furono presentate al Parlamento tre proposte di proroga:

la prima, *in data 2 dicembre 1955*, (atti Senato n. 1265) d'iniziativa parlamentare, approvata, con modificazioni, dal Senato il 13 luglio 1956 ed inviata, con procedura di urgenza, il giorno successivo alla Camera dei Deputati per l'ulteriore *iter* legislativo. La Camera, a sua volta, deferì il provvedimento, per l'esame in sede legislativa, alla X Commissione permanente (Industria), previo parere della IV Commissione (Finanze e tesoro). A causa della pluralità dei disegni di legge, presentati in materia di zona industriale, prevalse, in seno alle predette Commissioni, in data 26 febbraio 1958, la decisione di rinviare all'Assemblea tutti i disegni di legge di cui trattavasi, compreso quello riguardante la Capitale. I predetti disegni di legge, come è noto, decaddero con la fine della II legislatura, per effetto dello scioglimento del Senato e della Camera dei Deputati (17 marzo 1958);

la seconda, *in data 23 novembre 1956* (atti Senato n. 1760), d'iniziativa del Governo. La proposta di proroga delle agevolazioni fiscali al 31 dicembre 1960 fu inclusa nel disegno di legge avente per oggetto « Norme sull'ordinamento amministrativo della Capitale ». Anche questo disegno di legge non ebbe però modo di essere esaminato per il sopravvenuto scioglimento delle Camere;

la terza, *in data 19 dicembre 1956* (atti Camera n. 2621), d'iniziativa parlamentare. Non venne mai discussa e decadde, parimenti, con lo scioglimento delle Camere.

Le ragioni che indussero alcuni parlamentari e lo stesso Governo alla presentazione delle suddette proposte di proroga sono ancora attuali, come si può rilevare dalle seguenti considerazioni:

1°) da un'indagine effettuata nel 1957 dalla competente organizzazione degli industriali si è appreso come 43 nuove iniziative od ampliamenti di iniziative – i cui progetti erano stati anche approvati dalla Commissione edilizia del comune di Roma – abbiano avuto nella realizzazione una battuta di arresto con notevoli conseguenze in campo economico e sociale;

2°) la situazione economica e sociale di Roma da allora si è fatta più delicata, come attestano i dati registrati dalla medesima organizzazione, durante il 1958; sono state chiuse per cessazione di attività n. 5 aziende con dipendenti licenziati n. 790; per fallimento n. 4 aziende con dipendenti licenziati n. 1585; sono state inoltre ridimensionate n. 26 aziende con dipendenti licenziati n. 845. Un totale, quindi, di 3220 licenziati. Nello stesso periodo di tempo, n. 25 aziende hanno dovuto ridurre l'orario di lavoro da 48 a 40 ore: tale riduzione ha interessato circa 5.000 lavoratori;

3°) il primo piano particolareggiato delle opere pubbliche – prescritto dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, e senza del quale non era possibile dar corso da parte del comune alla procedura di espropriazione dei terreni occorrenti alla installazione nella zona degli stabilimenti – fu approvato con decreto interministeriale 14 luglio 1956, ma comunicato al comune soltanto il 23 novembre 1956.

In altri termini, il comune, allorché era stato messo in grado di iniziare gli espropri, fu indotto a soprassedere ai relativi atti dalla decadenza delle agevolazioni fiscali, avvenuta il 31 dicembre 1956.

Da quanto sopra si evince che la legge n. 346 non ha avuto ancora – e ciò a distanza

di oltre 18 anni dalla sua emanazione – effettiva, completa attuazione, poiché ha costretto gli industriali a corrispondere prezzi non economici per l'acquisto diretto delle aree necessarie alla costruzione degli opifici;

4°) il ripristino delle agevolazioni fiscali, risponde, infine, alla legittima aspettativa di quelle aziende industriali che, dando credito ai relativi progetti di legge dei quali uno, come si è detto, recante le firme del Presidente del Consiglio e di otto Ministri – fra cui quello delle finanze – e presentati durante la II legislatura, hanno installato i propri stabilimenti nella zona industriale in vista ed attesa del ripristino suddetto.

La proposta di legge che si presenta riconferma gli incentivi per la creazione di nuove fonti di lavoro che tonificheranno così la situazione economica della Capitale e, quindi, allevieranno, in buona parte, il problema della manodopera disoccupata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, successivamente modificate ed integrate, hanno efficacia fino al 31 dicembre 1964.